



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0139/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0198/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0198/CSA/2023-2024, proposto con procedura d'urgenza dalla società Campobasso F.C. S.S.D. A R.L. in data 02.02.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.02.2024, l'Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Campobasso F.C. S.S.D. A R.L. ha proposto reclamo con procedura d'urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Chrysovergis Marios, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, L'Aquila / Campobasso del 28.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “ *Per avere, a fine gara, colpito un calciatore avversario con una manata al volto*”.

La società reclamante ha sostenuto l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione alla squalifica per due gare.

Secondo la società Campobasso il Giudice Sportivo, nella quantificazione della sanzione, non ha tenuto conto della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del C.G.S., per "avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui", in quanto, come emergente dal referto arbitrale, un calciatore dell'Aquila, poi sanzionato con la squalifica per tre giornate, aveva colpito con un pugno alla schiena un calciatore del Campobasso e, nella "mass confrontation" che ne era seguita, il calciatore Chzysovergis Marios aveva semplicemente spinto con una manata al viso un avversario non identificato, trattandosi, pertanto, di semplice gesto di reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, evidenziando, altresì, che il calciatore attinto non aveva subito alcuna conseguenza dal contatto.

La società reclamante ha domandato, pertanto, disporsi la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara, eventualmente anche con applicazione dell'attenuante invocata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 febbraio 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Chrysovergis Marios *"A fine gara si creava una mass confrontation nella quale il suddetto spingeva con una manata al viso un avversario dell'aquila non identificato. Non creando danni particolari alla persona lesa."*

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, prendendo parte ad una mass confrontation, che costituisce l'espressione più censurabile della violenza sportiva, a fine gara, attingeva il volto di un avversario spingendolo indietro e, pertanto, con manifestazione di intensa forza fisica, gesto che reca in sé una indubbia potenzialità dannosa, anche considerando la parte del corpo da lui attinta, ovvero il viso dell'avversario. Non ricorrono neppure i requisiti della circostanza attenuante invocata, non potendosi, gli stessi, evincersi dalla ricostruzione dei fatti emergente dal referto, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Chrysovergis Marios risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 38 CGS.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Andrea Galli

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce